CAMERA DEI DEPUTATI N. 2843

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUONTEMPO

Nuove norme sulla prostituzione

Presentata il 25 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge concerne la posizione che l'ordinamento giuridico deve assumere rispetto al fenomeno della prostituzione ed intende fornire una disciplina in una materia ormai bisognosa di un improcrastinabile intervento del Parlamento.

Siamo convinti che alla radice degli errori che hanno determinato l'approvazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nota come « legge Merlin », e delle sue nefaste conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti, ci sia proprio la matrice socialfilosofica di essa.

Noi non condividiamo i princìpi filosofici, e non è del resto questa la sede per dibattere questioni del genere. Quello, però, che in questa sede va affermato come irrinunciabile premessa è che non è possibile legiferare in base a princìpi filosofici, bensì solamente studiando in tutti gli aspetti i problemi che affliggono la nostra nazione e accettando con umiltà gli insegnamenti dell'esperienza, pronti ad invertire la marcia allorché ci si accorga di aver imboccato un binario sbagliato.

Orbene, ci sembra che tali princìpi, proprio per la loro natura sociale, non siano stati considerati né in sede di presentazione e approvazione della deprecata legge di « liberalizzazione » e neppure nel corso della sua applicazione. Ne è prova il disegno di legge (atto Senato, XI legislatura, n. 484) presentato nello scorso luglio al Senato da un gruppo di senatrici. Dopo trentaquattro anni di esperienze disastrose, che ci richiamano prepotentemente al detto latino *errare humanum est, perseverare autem diabolicum* esse si limitano a piccoli ritocchi, salvando la sostanza della legge n. 75 del 1958.

L'evidente buona fede e gli entusiasmi « ideologici » del tempo possono forse

parzialmente scusare chi quella legge propose sette lustri or sono. Dico « scusare » e non « giustificare ».

L'articolo 67 della Costituzione stabilisce che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione, e ciascuno di noi deve quindi aver presenti gli interessi della Nazione intera, e non quelli di un partito o, peggio, di una singola categoria.

Ebbene, basta leggere il testo della « legge Merlin » per rilevare come la proponente non si sentisse « portatrice » che degli interessi e della « dignità » delle prostitute, calpestando quelli della restante collettività nazionale considerati invece – e non a torto – prevalenti nella normativa precedente.

Ma, adesso, onorevoli colleghi, non ci troviamo più di fronte ad una previsione – per altro sin da allora assai ragionevole – ma davanti a constatazioni, dinanzi alle quali non c'è sofisma che tenga, e che annullano qualsiasi scusante.

Queste constatazioni possono essere così riassunte:

1) le nostre città, nelle ore serali e notturne, presentano l'aspetto di colossali case di prostituzione all'aperto con un effetto facilmente rilevabile sia per l'educazione dei giovani sia per il decoro delle città;

2) lo sfruttamento della prostituzione – nonostante le sanzioni penali previste – è passato da modesta attività artigianale a quello di grande industria, con « fatturato » miliardario;

3) le malattie veneree si sono moltiplicate come diffusione e ad esse si è aggiunta la minaccia dell'AIDS;

4) il numero dei soggetti, uomini e donne, dediti alla prostituzione si è moltiplicato a dismisura (con rilevante apporto di soggetti extracomunitari);

5) la concorrenza selvaggia ha determinato e sempre più incrementato per tali soggetti la necessità di garantirsi una « protezione », soggiacendo però alle relative forme di sfruttamento;

6) infine, lo svolgersi di simile attività, prevalentemente all'aperto sottopone chi pratica il meretricio, soprattutto nella stagione inclemente, a sofferenze fisiche non indifferenti.

Si è sostenuto che il carattere endemico raggiunto dalla prostituzione, assurta addirittura ad uno dei parametri della moderna società, non sia stata conseguenza della legge n. 75 del 1958 bensì della mutata morale sessuale, ovvero della liberalizzazione del sesso. In realtà l'effetto della liberalizzazione (cioè del fatto che le ragazze che giungono al matrimonio « illibate » siano – anche dalle indagini demoscopiche – una sempre più striminzita minoranza) è esattamente contrario, in quanto annulla quasi del tutto le necessità dei giovani celibi di ricorrere alla prostituzione. Altrettanto dicasi per la liberazione e la diffusione dei contraccettivi.

Si deve piuttosto pensare – a nostro avviso – che ai dannosi effetti della legge n. 75 del 1958, si sia aggiunta come rilevante concausa l'altro deplorevole permissivismo relativo alla pornografia.

Qualcosa ci sembra necessario aggiungere per confutare l'argomento principe che si è contrapposto a qualsiasi controllo sanitario: quello della dignità umana di chi si prostituisce.

La dignità umana non è una astrazione ideologica. L'interpretazione esageratamente estensiva del primo comma dell'articolo 3 della Costituzione porterebbe invero ad assurdità inammissibili. È chiaro che la dignità di un cittadino può essere tutelata solo nei limiti in cui essa sussista e quando egli stesso non vi abbia volontariamente rinunziato. La stessa « legge Merlin » ci sembra che violi gravemente la dignità dei lenoni, che sono cittadini anche essi. Si consideri inoltre che tutta la legislazione italiana, anche penale, pullula di norme tendenti a porre freno, dettando precise limitazioni, alle attività pericolose, anche se legittime e precedute da autorizzazioni e controlli.

Orbene, ci sembra che il più triste aspetto della prostituzione sia proprio quello della rinuncia da parte di chi la

esercita alla propria dignità ed al proprio pudore in cambio di denaro. I primi nemici della dignità personale di chi si prostituisce sono loro stessi. Nei confronti di persone che hanno scelto di offrire le proprie intimità a chiunque dia loro denaro (*poco o molto, non conta*), è del tutto fuori luogo qualsiasi pudore del legislatore quando si tratta di sottoporre le stesse intimità ad ispezioni e controlli da parte di sanitari qualificati, operanti in un campo di rilevantissimo interesse pubblico, come sancito dal primo comma dell'articolo 32 della Costituzione.

Né può essere sostenuto da alcuno che offrire il proprio corpo in luoghi aperti al pubblico e sotto gli occhi di tutti sia più dignitoso di una esibizione riservata ed in presenza dei soli « clienti ». Nessuno dubita del diritto di ciascuno a disporre della propria persona ma occorre farlo senza ledere l'integrità altrui. L'emanazione di norme preventive di reati come quello previsto e punito dall'articolo 554 del codice penale e nel caso di una attività generale e diffusa come la prostituzione è non solo lecito ma doveroso da parte del legislatore.

PROPOSTA DI LECCE

—

ART. 1.

1. La prostituzione esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietata.

ART. 2.

1. Chiunque è colto nell'atto di praticare la prostituzione secondo modalità di cui all'articolo 1 è punito con l'ammenda di lire 200.000. In caso di recidiva il responsabile è altresì punito con l'arresto da uno a tre mesi. L'articolo 136 del codice penale non si applica.

2. Se il responsabile è un cittadino straniero, egli incorre, in caso di recidiva, nella revoca del permesso di soggiorno, e, qualora non ne sia in possesso, è espulso immediatamente dal territorio dello Stato.

ART. 3.

1. Il soggetto di cui all'articolo 2 deve essere prontamente accompagnato presso la unità sanitaria locale territorialmente competente del luogo ove è avvenuto il fatto di cui al medesimo articolo 2 per essere sottoposto ad accertamenti sanitari. Ove ciò non sia immediatamente possibile egli deve essere custodito in camera di sicurezza fino a quando non sia possibile effettuare detti accertamenti.

2. Quando il soggeto fermato risulti essere affetto da malattia trasmissibile per contatto, nei suoi confronti è disposto l'arresto fino a sei mesi, nonché l'obbligo di sottoporsi alle cure prescrittegli.

ART. 4.

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 10.000.000, salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale:

a) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto ad un albergo, casa

mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo da ballo o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, esercitano la prostituzione;

b) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

c) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

d) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si adoperi per agevolarne la partenza;

e) chiunque svolga un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

f) chiunque in qualsiasi altro modo favorisca la prostituzione altrui o ne tragga un profitto.

2. In tutti i casi previsti nella lettera *a)* del comma 1, oltre alle pene previste al medesimo comma 1, è revocata l'eventuale licenza d'esercizio; può essere ordinata, altresì, la chiusura definitiva dell'esercizio.

3. I delitti previsti dalle lettere *b)* e *c)* del comma 1, se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.

ART. 5.

1. La pena prevista per i delitti di cui all'articolo 4 è raddoppiata:

a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;

b) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni diciotto o di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

c) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

d) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

e) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

f) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

g) se il fatto è commesso ai danni di più persone;

h) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.

ART. 6.

1. Ai colpevoli di uno dei delitti previsti dall'articolo 4, siano essi consumati o soltanto tentati si applica l'interdizione dai pubblici uffici, di cui all'articolo 28 del codice penale, e dall'esercizio della tutela e della curatela per un periodo da un minimo di due anni ad un massimo di venti anni.

ART. 7.

1. La prostituzione è consentita soltanto in luoghi privati non aperti o esposti al pubblico, ed è fatto divieto di qualsiasi forma di pubblicità, effettuata sia sul posto sia altrove.

2. Colui che pratica la prostituzione, sia saltuariamente sia abitualmente, da solo o insieme a non più di un'altra persona e nella comune residenza, non è sottoposto ad alcuna registrazione, schedatura né controllo sanitario obbligatorio. L'unità sanitaria locale competente è obbligata ad effettuare visite di controllo gratuite, a richiesta delle persone interessate, ed a rilasciare certificazione di dette visite.

3. Colui che si prostituisce deve esibire, a richiesta, l'ultima certificazione sanitaria ottenuta, ovvero deve dichiarare di non essersi sottoposto a controlli.

4. L'osservanza di quanto previsto al comma 3 esonera dalla responsabilità civile prevista dagli articoli 2043 e 2050 del codice civile per i danni derivanti da un eventuale contagio.

5. Il presente articolo si applica anche a colui che esercita la prostituzione rispondendo a chiamate telefoniche, nel luogo privato indicato dal fruitore della prestazione.

ART. 8.

1. La prostituzione sia collettiva sia organizzata può essere esercitata soltanto nei luoghi di cui al comma 1 dell'articolo 7, a tal fine appositamente destinati, previa richiesta di registrazione presso la questura di ogni capoluogo di provincia.

2. Deve considerarsi attività di prostituzione quella svolta nello stesso luogo da parte di tre o più persone, ovvero da due persone, se in luogo diverso dalla rispettiva residenza.

ART. 9.

1. La registrazione di cui al comma 1 dell'articolo 8 si ottiene dopo aver assolto ai seguenti obblighi:

a) presentazione di denuncia al questore, sottoscritta da chi intende gestire l'attività ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 12, dalla totalità dei partecipanti;

b) certificazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dall'Unità sanitaria locale competente previa ispezione;

c) indicazione delle generalità del soggetto responsabile, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 12, del capogruppo responsabile; tale soggetto non può essere una persona giuridica;

d) l'indicazione del numero delle persone che esercitano la prostituzione.

ART. 10.

1. Ad ogni persona che esercita professionalmente l'attività organizzata di prostituzione deve essere intestata presso la questura competente una scheda, in cui sono annotate le generalità complete, il paese di provenienza, l'ubicazione e le variazioni del luogo di esercizio, nonché quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 18.

2. In caso di denunziata cessazione di attività la scheda di cui al comma 1 deve essere distrutta dopo che è trascorso un anno.

ART. 11.

1. Il soggetto di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 9 ovvero, il capogruppo responsabile di cui al comma 3 dell'articolo 12 cura la tenuta di una scheda sanitaria di ciascuna persona esercente la prostituzione, con le annotazioni dei controlli sanitari compiuti, l'esito degli stessi e gli eventuali periodi di inattività prescritti dai sanitari.

2. I controlli sanitari periodici, con le cadenze previste dal regolamento di cui all'articolo 18, possono, a richiesta, essere effettuati presso il luogo ove si svolge l'attività di prostituzione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 il soggetto di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 9 deve approntare locali ed arredi fissi idonei, con le caratteristiche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 18.

ART. 12.

1. I soggetti di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 9 non possono riservarsi o trattenere, oltre alle spese accertabili sostenute, un utile superiore al 10 per cento dei proventi ottenuti dalle singole persone che si prostituiscono. Egli deve consentire il regolare controllo contabile da parte di una persona designata da chi presta l'attività, anche se estranea ad essa. Quando il gestore fornisce il vitto o altri servizi, la loro fruizione può non essere obbligatoria e gli oneri addebitabili a chi ne fruisce non possono superare il rimborso delle spese, maggiorato del 20 per cento.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono sottoposte a controllo da parte delle persone interessate.

3. Quando il luogo dove si svolge l'attività di prostituzione è gestito in forma cooperativa da coloro che esercitano l'attività stessa, questi nominano tra di loro un capogruppo responsabile, con poteri direttivi e organizzativi, cui può essere assegnata una retribuzione aggiuntiva non superiore al 2 per cento dei proventi globali.

4. La sostituzione del capogruppo di cui al comma 3 deve essere comunicata alla questura entro tre giorni.

5. Quando il capogruppo di cui al comma 3 cessa di praticare la prostituzione può mantenere la propria funzione con un compenso pattiziamente stabilito.

ART. 13.

1. Deve essere sottoposta alla registrazione ed alla schedatura secondo le disposizioni di cui alla presente legge anche l'attività organizzata svolta da soggetti che procurano persone che si prostituiscono in ambienti scelti dai clienti, previ accordi, anche telefonici.

ART. 14.

1. In nessun caso l'accettazione o la permanenza di una persona che si prostituisce in una casa può essere condizionata

all'obbligo dell'alloggio presso il luogo ove svolge l'attività di prostituzione o comunque in locali forniti da chi gestisce l'attività, sia a pagamento sia gratuitamente.

ART. 15.

1. In nessun caso può essere imposto a chi esercita la prostituzione organizzata un numero minimo di prestazioni o di ore di lavoro, né può essere imposto alcun limite, anche di preavviso, qualora il soggetto decida di cessare l'attività.

ART. 16.

1. Chiunque gestisce e organizza una attività di prostituzione mediante l'utilizzo dell'attività svolta da altri soggetti è tenuto al pagamento delle imposte sul reddito prodotto dall'esercizio di detta attività.

ART. 17.

1. Chi esercita la prostituzione o gestisce quella svolta da altri non può accedere a pubblici uffici o a cariche pubbliche finché non siano decorsi dieci anni dalla cessazione dell'attività stessa.

ART. 18.

1. I Ministri dell'interno e della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano il relativo regolamento di attuazione, in cui sono indicate le misure igienico-sanitarie obbligatorie e la periodicità dei controlli sanitari ordinari cui devono sottoporsi i soggetti che esercitano l'attività di cui alla presente legge.

ART. 19.

1. Le regioni hanno il compito di provvedere, con uffici appositamente costituiti,

ovvero tramite enti ed uffici già esistenti, al recupero ed al reinserimento in normali attività lavorative di chi rinuncia all'esercizio dell'attività di prostituzione.

ART. 20.

1. Chiunque intraprende o prosegue l'esercizio di una attività di prostituzione nei luoghi di cui al comma 1 dell'articolo 7, senza la registrazione di cui all'articolo 8, è punito con le pene previste dall'articolo 4 ridotte ad un terzo.

ART. 21.

1. Il gestore dell'attività di prostituzione svolta nei luoghi di cui al comma 1 dell'articolo 7, o il capogruppo responsabile di cui al comma 3 dell'articolo 12, che viola le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

2. Ai soggetti di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 9 che omettono di denunziare alla questura la variazione nella composizione del gruppo delle persone che esercitano l'attività di prostituzione si applica l'ammenda di cui al comma 1. Nei casi di recidiva o di particolare gravità può essere disposta dal questore la revoca della registrazione di cui all'articolo 8 e la cessazione dell'attività. Nessuna sanzione è applicabile se l'omissione riguarda soltanto la cessazione di attività.

ART. 22.

1. Chiunque fornisce prestazioni di intermediazione in pattuizioni di meretricio, che vadano oltre la mera comunicazione di un indirizzo o di un numero telefonico, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2 milioni.

2. In caso di recidiva da parte di un esercente di unità alberghiera o di un pubblico locale di refezione, ristoro o trattenimento che viola le disposizioni di cui al comma 1 può essere disposta nei suoi confronti la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca della licenza.

ART. 23.

1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogata.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2843
Lire 500